



CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO ALBO E ASSEMBLEA DELLE
ASSOCIAZIONI**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27/11/2024)

SOMMARIO

TITOLO I ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 1 Albo delle associazioni**
- Art. 2 Ruolo dell'Associazionismo**
- Art. 3 Requisiti per l'iscrizione**
- Art. 4 Modalità di iscrizione all'Albo**
- Art. 5 Aggiornamento dell'Albo e rinnovo**
- Art. 6 Cancellazione dall'Albo**
- Art. 7 Pubblicità dell'Albo**

TITOLO II ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 8 Istituzione Assemblea delle Associazioni – Finalità**
- Art. 9 Funzioni dell'Assemblea**
- Art. 10 Composizione e nomina dell'Assemblea**
- Art. 11 Incompatibilità**

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 12 Disposizioni finali e transitorie**

TITOLO I ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 Albo delle associazioni

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale, i rapporti con le Associazioni operanti sul territorio del Comune di Velletri, mediante l'istituzione di apposito Albo delle Associazioni.
2. Per Associazioni si intendono le organizzazioni costituite ai sensi del combinato disposto degli art. 4 e 35 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 (*Codice del Terzo settore*) purchè rechino nel loro oggetto statutario lo svolgimento di attività di utilità sociale senza fini di lucro e la cui vita associativa sia ispirata a principi democratici, secondo quanto meglio specificato al comma 5 del presente articolo.
3. E' istituito l'Albo delle associazioni, di seguito denominato Albo, con il fine di promuovere e valorizzare i rapporti di collaborazione con le associazioni o altri organismi privati che, senza fine di lucro, perseguono le finalità di solidarietà e promozione sociale, assistenza e volontariato, cultura, sport, protezione civile, tutela dell'ambiente e delle specie animali.
4. L'Albo rappresenta uno strumento per l'effettiva partecipazione dei cittadini alle attività della Città e per la democrazia diffusa nel territorio.
5. A tal fine le Associazioni sono così distinte:
 - a) associazioni di promozione sociale, culturale, ambientale e faunistica;
 - b) associazioni sportive dilettantistiche;
 - c) associazioni di volontariato costituite per fine solidaristico e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti e comunque che fanno riferimento al D.Lgs. n. 117/2017.
6. L'Albo, anche ai fini dell'erogazione di forme di sostegno di cui al "*Regolamento per concessione di patrocinii, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici*" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 27/11/2024, è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) solidarietà e promozione sociale;
 - b) assistenza e volontariato;
 - c) cultura;
 - d) sport;
 - e) protezione civile;
 - f) tutela dell'ambiente;
 - g) tutela delle specie animali;
 - h) educazione e formazione;
 - i) pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
 - j) tempo libero e qualità della vita.
7. Hanno diritto di essere iscritte all'Albo di cui al presente Regolamento le seguenti forme associative, riconosciute o non riconosciute:
 - le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
 - le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, Culturale, Turistico, del Territorio e del suo Patrimonio storico, artistico, paesaggistico, ambientale, e le Onlus a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale (sede nel Comune), svolgono attività in ambito comunale;

- le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte al CONI;
 - le Società sportive dilettantistiche (SSD) e le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD a.r.l.) iscritte al CONI;
 - altre forme associative che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, siano espressione della Comunità locale e che non abbiano scopo di lucro, svolgano attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (come rilevabile da Atto costitutivo e Statuto), ovvero svolgano attività di promozione e valorizzazione delle tipicità e tradizioni locali nel territorio comunale.
8. Ad ogni libera forma associativa è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche (massimo tre). L'indicazione dell'area tematica dev'essere espressa al momento della richiesta di iscrizione all'Albo ed i settori di attività indicati devono risultare nell'Atto costitutivo o nello Statuto.
9. La gestione e tenuta dell'Albo è affidata all'ufficio URP;
10. In relazione alle mutate condizioni ed esigenze della Comunità locale l'Ente potrà procedere ad integrare l'elenco delle sezioni tematiche.

Art. 2

Ruolo dell'associazionismo

1. Ferma restando l'autonomia negoziale delle associazioni, riconosciuta dal vigente ordinamento, il Comune riconosce loro, nell'ambito dei loro rapporti con l'Ente:
- un ruolo di consultazione;
 - un ruolo di partecipazione;
 - un ruolo di azione amministrativa mediata per conto del Comune.
2. In particolare, l'iscrizione all'Albo:
- favorisce un ruolo attivo delle associazioni nella vita cittadina e riconosce l'attività svolta da ogni associazione da parte del Comune di Velletri nel reciproco rispetto ed autonomia;
 - permette alle associazioni di partecipare alla programmazione delle attività del Comune di Velletri, attraverso gli organismi previsti dal presente Regolamento e, ove possibile, in sinergia con gli eventuali altri Enti del territorio di riferimento;
 - costituisce titolo preferenziale per la concessione di forme di sostegno da parte del Comune di Velletri;
 - promuove momenti di confronto tra le associazioni attraverso gli Organismi di rappresentanza.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono iscriversi all'Albo le associazioni, regolarmente dotate di atto costitutivo e statuto redatti da notaio o registrate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei seguenti requisiti:
- a) avere un oggetto sociale di natura non commerciale;
 - b) perseguire finalità di interesse collettivo locale, riconosciute dallo Statuto comunale, che si caratterizzino per assenza di discriminazione, diretta o indiretta, per finalità di promozione e

- tutela di diritti e libertà previsti dalle Convenzioni internazionali, nella Carta costituzionale e nello Statuto del Comune, risultanti espressamente dagli atti costitutivi;
- c) avere sede legale o sede operativa nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale, con sede nel comune, di associazioni nazionali o regionali;
 - d) non perseguire fini di lucro;
 - e) svolgere attività avente caratteri di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o comunque della collettività del territorio;
 - f) svolgere da almeno un anno attività sul territorio comunale;
 - g) essere dotati di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano un ordinamento interno regolato secondo principi di partecipazione democratica e di eguaglianza tra gli associati, incarichi associativi elettivi, temporanei e gratuiti, l'obbligo di formazione e pubblicità del bilancio e del rendiconto, l'esclusione del vincolo associativo temporaneo, l'assenza di ogni fine di lucro;
 - h) prevedere negli atti costitutivi il divieto di distribuzione di utili agli associati, anche in forma indiretta, e l'obbligo di devoluzione del patrimonio a finalità collettive e di pubblica utilità in caso di scioglimento;
 - i) essere in possesso di codice fiscale.
2. I requisiti di cui al comma 1 ad eccezione della lettera i) devono risultare espressamente dall'atto costitutivo e/o dallo statuto.
 3. L'attività effettivamente ed in concreto svolta deve essere conforme ai requisiti di cui al comma 1.
 4. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, le associazioni sindacali, professionali o di categoria.
 5. Le associazioni sportive dilettantistiche sono ammesse in conformità alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 4

Modalità di iscrizione all'Albo

1. L'istanza di iscrizione all'Albo va inoltrata all'URP, su apposito modulo predisposto (allegato al presente Regolamento), sottoscritto dal rappresentante legale dell'associazione, attraverso la presentazione all'ufficio protocollo generale del Comune di Velletri, a mani ovvero tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) per i soggetti titolari di indirizzo PEC.
2. L'istanza di iscrizione all'Albo delle Associazioni deve essere obbligatoriamente corredata della seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto sociale da cui risulti che l'associazione, l'ente morale o il comitato, sono improntati ai principi costituzionali di democrazia e di libero accesso a tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna;
 - b) copia del Certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita IVA, se attribuiti;
 - c) elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con indicazione della loro destinazione;
 - d) copia verbale di nomina dei soci rappresentanti e degli organi elettivi (Presidente, V. Presidente Consiglio Direttivo ecc.) con indicazione dei dati anagrafici (nascita e residenza);
 - e) copia dell'iscrizione all'apposito albo ai sensi della normativa vigente (se previsto);
 - f) una relazione, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, sull'attività svolta nell'ultimo anno e una dichiarazione sulle attività e le iniziative che l'associazione intende perseguire nel corso dell'anno successivo all'iscrizione all'Albo;
 - g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (articolo 47 D.P.R. 445/2000) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - h) copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale sottoscrittore della istanza.

3. Qualora, a seguito dell'istruttoria svolta, non sia possibile accogliere l'istanza d'iscrizione, l'ufficio competente comunicherà motivatamente all'associazione le ragioni impeditive all'iscrizione, richiedendo osservazioni da produrre entro giorni 10 dal ricevimento della comunicazione stessa.
4. Qualora a seguito dell'istruttoria svolta, l'istanza di iscrizione risulti completa, regolare e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, il procedimento si concluderà con il provvedimento dirigenziale di iscrizione dell'associazione all'Albo, che verrà comunicato all'associazione stessa.
5. Le istanze d'iscrizione presentate, qualora non fossero corredate dalla documentazione necessaria, dovranno essere regolarizzate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione. La mancata regolarizzazione nei termini comporta la mancata iscrizione all'Albo.

Art. 5

Aggiornamento dell'Albo e rinnovo

1. L'associazione, regolarmente iscritta all'Albo, si impegna a comunicare per iscritto all'Amministrazione comunale ogni variazione attinente l'associazione stessa ed in particolare: la variazione di denominazione, la variazione di sede, le variazioni relative agli incarichi direttivi di Presidente e degli organi sociali e comunque ogni modifica statutaria.
2. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate e sottoscritte dal rappresentante legale dell'associazione e comunicate con le stesse modalità previste per la richiesta di iscrizione all'Albo.
3. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni ha una validità di tre anni.

Art. 6

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo avviene:
 - a) su apposita richiesta del rappresentante legale dell'associazione con allegato verbale dell'assemblea;
 - b) su comunicazione del commissario liquidatore anche a seguito di provvedimento giudiziale;
 - c) in ipotesi di accertata perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione di cui all'articolo 3;
 - d) qualora l'associazione non provveda alla richiesta di rinnovo nei termini di cui all'articolo 5.
2. L'associazione è tenuta a comunicare per iscritto la cessazione dell'attività.
3. La cancellazione dall'Albo può comportare la risoluzione da parte dell'Amministrazione di eventuali convenzioni o concessioni in atto con l'associazione interessata.
4. Il procedimento di cancellazione a seguito del verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 lettere c) e d) è avviato mediante comunicazione al rappresentante legale dell'associazione.

Art. 7

Pubblicità dell'Albo

1. L'Albo è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Velletri, alla pagina appositamente dedicata.
2. In essa sono indicati per ciascuna associazione iscritta la denominazione, il numero d'iscrizione all'Albo, l'indirizzo della sede, l'indirizzo e-mail, il numero della determinazione di iscrizione all'Albo, nonché la sezione tematica di riferimento con riguardo alle finalità perseguite.

TITOLO II

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 8

Istituzione Assemblea delle Associazioni – Finalità

1. Il Comune di Velletri, al fine di garantire la partecipazione democratica all'azione amministrativa dei cittadini associati, in attuazione dei principi fissati dall'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 e dello Statuto comunale, istituisce la "l'Assemblea delle Associazioni", di seguito denominata "Assemblea", fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di missione e di azione delle singole forme associative.
2. L'Assemblea è un organismo autonomo di rappresentanza che non si prefigge scopi di lucro e che si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di partecipazione, solidarietà e collaborazione.
3. Il presente titolo dedicato all'Assemblea delle Associazioni disciplina la costituzione, le finalità e i compiti nonché il funzionamento della stessa e i rapporti con gli organi del Comune.
4. L'Amministrazione comunale, promotrice dell'Assemblea, può partecipare alle sue attività in qualità di ente coordinatore e di supporto.
5. L'Assemblea dura in carica 3 anni, trascorsi i quali dovrà essere nuovamente costituita.

Art. 9

Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale si intende valorizzare e promuovere la partecipazione di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo ed impegnati nelle aree tematiche di cui al precedente articolo 1 comma 6 del presente Regolamento.
2. L'Assemblea propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, gli altri organismi consultivi e l'Amministrazione Comunale; inoltre, promuove lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.
3. Nell'ambito delle suddette attività, l'Assemblea si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) Promuovere, sostenere e collaborare alla realizzazione d'iniziative che favoriscano la partecipazione dei cittadini di tutte le età, l'integrazione e la relazione tra le diverse associazioni locali, la scuola, la biblioteca, i musei civici e di altri luoghi della cultura, i centri sportivi e tra questi e l'Amministrazione comunale;
 - b) favorire lo scambio reciproco d'informazioni, esperienze e competenze al fine di attivare proficue collaborazioni fra le diverse organizzazioni nella direzione di obiettivi condivisi;
 - c) promuovere iniziative atte a migliorare o a favorire i rapporti fra le organizzazioni e la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la redazione di protocolli d'intesa, schemi di convenzione, ecc.;
 - d) coordinare e armonizzare i programmi annuali di tutte le organizzazioni nel territorio comunale;
 - e) diffondere e promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.

Art. 10

Composizione e nomina dell'Assemblea

1. Possono aderire all'Assemblea le Associazioni iscritte all'apposito Albo.
2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle Associazioni che provvedono a nominarli nel rispetto del loro ordinamento interno. Nomina al suo interno cinque delegati per la partecipazione al tavolo tecnico con l'Amministrazione.
3. I delegati durano in carica tre anni.

Art. 11

Incompatibilità

1. Gli amministratori e/o i consiglieri comunali, nonché gli Amministratori delle società partecipate dal Comune, non possono far parte dell'Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento adottato in precedenza con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19/05/2014.
2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Velletri, nella sezione “*Amministrazione Trasparente – sottosezione Disposizioni Generali – Atti generali – Atti amministrativi generali*”.
3. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa rinvio alla vigente normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° Gennaio 2025.